

REGIONE ABRUZZO

COMUNE DI ORTONA (CH)

IMPIANTO DI PRODUZIONE E DEPOSITO DI CSS *STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE*

RELAZIONE CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI RICHIESTE

Il Coordinatore dello studio:

Ing. N. Bianco



Gruppo di lavoro:

Ing. N. Bianco

Ing. G. Centorame

Geom. N. G. Conti

Geom. R. La Selva

Consulenti studi specialistici:

PROGRESS

Ing. A. N. Rossi

STUDIO ROSSETTI Geol. E. Rossetti

DB STUDIO Ing. A. Del Barone

SYSTEMATICA Ing. D. Deponete

| Rev. | Data | Descrizione | Responsabile di progetto | Elaborazione | Approvazione |
|------|--------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 0 | Gennaio 2022 | Emissione | GIC | GIC - NIB | NIB |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |



DECO S.p.A.
Sede legale: 65010 Spoltore (Pe) Italy - via Vomano, 14
Sede Amministrativa: 66020 San Giovanni Teatino (Ch) Italy - Via Salara, 14/bis
Tel. +39 085 440931 - Fax +39 085 44093200
info@decogroup.it - posta@pec.decogroup.it - www.decogroup.it
Codice Etico: www.decogroup.it



Elaborato: -

Scala: .

Commessa: 14006

1. PREMESSA

Con nota del 14 dicembre 2021 prot. n. 11581/21 NIB, acquisita dal Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo in data 16.12.2021 al prot. n. 0553501/21, la scrivente società ha avviato istanza di procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

All'istanza sopra richiamata, ha fatto seguito la nota del 21.12.2021 prot. n. 0559969/21, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha trasmesso la *“Richiesta di integrazioni, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.”*.

Premesso quanto sopra, al fine di permettere all'Autorità Competente di valutare il progetto, nella presente relazione e negli elaborati tecnici e grafici trasmessi unitamente alla stessa, viene fornito riscontro alla richiesta di integrazioni precedentemente indicata, nel pieno rispetto dei termini temporali stabiliti dall'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 e s.m.i. entrato in vigore il 01/06/2021.

2. RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI

Come anticipato in premessa, nel seguito sarà fornito riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni avanzata dall'Autorità Competente, adeguandosi, per esigenze di organicità dell'esposizione, allo stesso ordine seguito dalla stessa A.C. nella sopra richiamata nota del 21.12.2021 prot. n. 0559969/21.

1. Richiesta A.C.

Descrizione delle caratteristiche del combustibile solido secondario prodotto. Nello SPA viene dichiarato che il *CSS sarà provvisoriamente destinato al deposito temporaneo, come definito dallo stesso D. Lgs. 152/06 e s.m.i. all'art. 183 lett. bb)*, ma contestualmente viene richiesta l'operazione di recupero *R3 riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi*. A tal proposito si evidenzia che il punto 7, lett. z.b) dell'Allegato IV alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, richiamato nello SPA, prevede che siano sottoposti alla procedura di valutazione di assoggettabilità alla VIA solo gli “*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

Riscontro DECO S.p.A.

Presso l'impianto in progetto è prevista la produzione di combustibile solido secondario classificato come CSS (codice EER 191210) e CSS-c (End of Waste), entrambi aventi requisiti della norma tecnica armonizzata UNI EN 15359.

Per ciò che attiene alla qualità del combustibile solido secondario prodotto, si prende come riferimento la classificazione introdotta dalla citata norma UNI EN 15359 e riportata nel Decreto 14 febbraio 2013 n. 22 (c.d. Decreto Clini); nella tabella di seguito riportata si espongono i valori limite relativi alle caratteristiche di classificazione.

Tabella 1 – Classificazione dei combustibili solidi secondari

| Caratteristiche di classificazione | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Caratteristica | Misura statistica | Unità di misura | Valori limite per classe | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PCI | media | MJ/kg t.q. | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 15 | ≥ 10 | ≥ 3 |
| Cl | media | % s.s. | ≤ 0,2 | ≤ 0,6 | ≤ 1,0 | ≤ 1,5 | ≤ 3 |
| Hg | mediana | mg/MJ t.q. | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | ≤ 0,08 | ≤ 0,15 | ≤ 0,50 |
| | 80° percentile | mg/MJ t.q. | ≤ 0,04 | ≤ 0,06 | ≤ 0,16 | ≤ 0,30 | ≤ 1,00 |

In considerazione delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti previsti in ingresso all'impianto, è ragionevole attendere un CSS identificato dalle caratteristiche di classificazione e relative combinazioni, come di seguito definite:

- PCI: classi 1, 2, 3;
- Cl: classi 1, 2, 3;
- Hg: classi 1 e 2.

Per ciò che attiene all'operazione di recupero richiesta per l'impianto in oggetto, si precisa che, trattandosi di sequenze di lavorazioni (triturazione, vagliatura, selezione, pressatura, etc..) tese alla produzione di combustibile solido secondario, l'operazione R3 risulta la più appropriata tra le operazioni di recupero elencate nell'Allegato C al Titolo I della Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., anche per l'analogia con impianti similari già autorizzati.

Inoltre, l'attività di produzione di combustibile solido secondario da condursi nell'impianto in progetto è riconducibile all'attività n. 14 di cui all'Allegato 1, suballegato 1, del Decreto 5 febbraio 1998, *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"*. Nel dettaglio, l'attività n. 14 indicata, *"Rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di CDR"*, prevede che il CDR (oggi CSS) esiti da un processo di recupero R3.

Infine, si sottolinea che, già nell'ambito della Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14, comma 3 della Legge 07/08/1990 n. 241, la scrivente aveva indicato per l'iniziativa in esame le operazioni di recupero R3 e R13, ricevendo successivamente l'invito del Servizio Valutazioni Ambientali ad avviare istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. Le medesime operazioni di recupero sono quindi state confermate nello Studio Preliminare Ambientale (SPA) prodotto nell'ambito della citata Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.

2. Richiesta A.C.

Indicazione, su idonea cartografia, delle distanze del perimetro dell'impianto da centri e nuclei abitati, funzioni sensibili e case sparse;

Riscontro DECO S.p.A.

- Distanze da centri e nuclei abitati: il sito individuato per l'iniziativa in oggetto, come indicato nello Studio Preliminare Ambientale, si trova il loc. "Caldari Stazione" del Comune di Ortona. Il centro abitato più prossimo all'area di intervento è quello di "Villa Caldari", situato ad una distanza minima di ca. 205 metri. Quanto appena indicato è stato già graficamente illustrato nell'elaborato 2.1.4 – *Criteri localizzativi Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*, allegato allo Studio Preliminare Ambientale (SPA), al quale si rimanda per la contestualizzazione grafica dell'area di intervento rispetto al citato centro abitato.

Per la tipologia di impianto in progetto, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) non definisce alcuna fascia di rispetto; nel dettaglio per gli impianti non riportati nella Tabella 18.6-1 ma elencati nella Tabella 18.2-1 nelle categorie D ed E, *"si prevede comunque un livello di penalizzazione in relazione alle distanze da applicarsi rispetto*

ai centri abitati che devono essere funzione della tipologia di attività e di rifiuti gestiti. In ogni caso le stesse devono essere determinate nei limiti delle norme di salvaguardia introdotte per le industrie insalubri; rimane inteso che è preferenziale la localizzazione di detti impianti in aree produttive/industriali". Con particolare riferimento a tale aspetto, si ribadisce preliminarmente che l'area individuata per l'iniziativa è situata nell'area industriale del Comune di Ortona.

In considerazione della distanza interposta tra il sito in esame ed il centro abitato di Villa Caldari, nonché della natura dei rifiuti in ingresso (non putrescibili), delle misure di mitigazione previste e delle risultanze degli studi specialistici eseguiti (cfr. *"Simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria conseguente alle emissioni in atmosfera"* e *"Valutazione previsionale di impatto acustico"*), risulta del tutto ragionevole escludere ogni possibile interferenza dell'impianto in progetto con il citato centro abitato.

- Distanze dalle funzioni sensibili: coerentemente con la vocazione industriale dell'area di intervento, non si rilevano elementi di rilievo nell'immediata prossimità del sito. Nel dettaglio, la funzione sensibile più vicina risulta essere il Palasport Comunale in località "Caldari", localizzato a 1017 m dal sito di interesse. A distanze maggiori si rileva invece la presenza delle seguenti funzioni sensibili e di luoghi di possibile affollamento:
 - Scuola Elementare di Primo Grado – Istituto Comprensivo n. 1 Villa Caldari a 1197 m;
 - Circuito internazionale d'Abruzzo a 1500 m.

Quanto sopra indicato trova riscontro grafico nell'elaborato 2.1.5 - *Distanze del perimetro dell'impianto da funzioni sensibili e case sparse*, parte integrante della presente relazione.

In merito a tale aspetto, il P.R.G.R. stabilisce che detti impianti *"devono essere ubicati in modo da non arrecare disturbo agli obiettivi sensibili e, quindi, nel caso devono essere previste adeguate opere di mitigazione"*.

In considerazione delle distanze interposte tra il sito in esame e le funzioni sensibili individuate, nonché della natura dei rifiuti in ingresso (non putrescibili), delle misure di mitigazione previste e delle risultanze degli studi specialistici eseguiti (cfr. *"Simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria conseguente alle emissioni in atmosfera"* e *"Valutazione previsionale di impatto acustico"*), risulta del tutto ragionevole escludere ogni possibile interferenza dell'impianto in progetto con le stesse funzioni sensibili.

- Distanze da case sparse: il sito in oggetto risulta in prossimità di due case sparse, ricadenti comunque all'interno di una zona industriale che oggi ospita numerose attività produttive; le case sparse indicate sono ubicate rispettivamente ad una distanza minima di 13 m e di 18 m dalla recinzione dell'impianto. A tal riguardo è bene evidenziare che tra l'opificio industriale e la suddetta recinzione è stata prevista un'area "filtro" destinata a verde con funzione di mitigazione degli impatti, sulla quale sarà eseguito un puntuale ripristino della vegetazione esistente; pertanto,

l'effettiva distanza interposta tra le case in parola e la porzione di recinzione più prossima all'opificio industriale è di fatto pari, rispettivamente, a 42,5 m e 70 m.

Ulteriore casa sparsa si rileva ad una distanza minima dal perimetro dell'area di intervento di 128 m.

Quanto sopra indicato trova riscontro grafico nell'elaborato 2.1.5 - *Distanze del perimetro dell'impianto da funzioni sensibili e case sparse*, parte integrante della presente relazione.

Come indicato nell'elaborato 2.2.11 – *Planimetria delle opere e degli interventi di mitigazione degli impatti*, parte integrante dello Studio Preliminare Ambientale, nonché come graficamente illustrato nell'elaborato 2.1.5 sopra indicato, al fine di scongiurare ogni possibile disturbo alla popolazione residente nelle case sparse in prossimità del sito, è stato previsto un consistente e puntuale ripristino della vegetazione esistente, unitamente alla piantumazione di nuove specie vegetali non allergizzanti finalizzate a ridurre e mitigare gli impatti sulle componenti visive e percettive.

Sempre al fine di valutare i possibili effetti negativi dell'impianto sulla popolazione residente nelle case sparse sopra indicate, nell'ambito dello Studio Preliminare Ambientale sono stati eseguiti opportuni studi specialistici: ci si riferisce nel dettaglio alla “*Simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria conseguente alle emissioni in atmosfera*” ed alla “*Valutazione previsionale di impatto acustico*”.

La simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, evidenzia, anche in considerazione della natura dei rifiuti in ingresso (non putrescibili) quanto segue: “*i risultati delle simulazioni di dispersione mostrano che, presso tutti i ricettori sensibili e per entrambi gli indici di impatto, il contributo delle emissioni di polveri sulla qualità dell'aria è almeno due ordini di grandezza inferiore ai livelli di concentrazione di fondo, che a loro volta sono, in quest'area, inferiori agli standard di qualità dell'aria.*”.

Nel dettaglio, in corrispondenza delle due case sparse in prossimità del sito, si rileva che entrambi gli indici di impatto (pari a circa 0,5 microgrammi/mc per quanto riguarda il 90,4° percentile delle medie giornaliere e a circa 0,2 microgrammi/mc per la media globale) sono ben inferiori ai livelli di concentrazione di fondo e agli standard di qualità dell'aria relativi al PM10 (rispettivamente pari a 32,5 microgrammi/mc per quanto riguarda il 90,4° percentile delle medie giornaliere e 17,4 microgrammi/mc per la media globale).

Per opportuna comodità, nelle figure seguenti, estratte dall'elaborato “*Simulazione dell'impatto sulla qualità dell'aria conseguente alle emissioni in atmosfera*”, vengono indicate le due case sparse situate in prossimità dell'impianto rispetto alle isoplete relative agli indici di impatto sopra citati.




Figura 1 – 90,4° percentile delle medie giornaliere delle concentrazioni di polveri/PM10 orarie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)




Figura 2 – Media globale delle concentrazioni di polveri/PM10 orarie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Analogamente, la “*Valutazione previsionale di impatto acustico*” pone in evidenza che, in corrispondenza delle due case sparse identificate nello studio previsionale come ricettori R1 e R2 (cfr. Figura 3), “*I rilievi fonometrici effettuati e le successive elaborazioni di calcolo consentono di affermare che l’attività oggetto di analisi con le caratteristiche sopra descritte risulta essere previsionalmente conforme ai valori limite stabiliti dalle vigenti leggi in materia di inquinamento acustico ambientale*”.



Figura 3 – Ricettori valutazione previsionale di impatto acustico

Quanto sopra indicato trova riscontro in termini numerici nelle tabelle 2 e 3 di seguito riportate, estratte dalla citata “*Valutazione previsionale di impatto acustico*”, dalle quali si evince che, in corrispondenza dei ricettori R1 e R2 indicati, i livelli di immissione ed emissione nel periodo diurno risultano inferiori ai rispettivi valori limite.

Tabella 2 – Livelli di immissione periodo diurno

| Livelli di immissione periodo DIURNO | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Name | Floor | Limis,lim/dB(A) | Limis/dB(A) |
| R1 | 1. Floor | 70 | 49,5 |
| R2 | 1. Floor | 70 | 57,0 |

Tabella 3 – Livelli di emissione periodo diurno

| Livelli di emissione periodo DIURNO | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| Name | Floor | Lemis,lim/dB(A) | Lemis/dB(A) |
| R1 | 1. Floor | 65 | 47,0 |
| R2 | 1. Floor | 65 | 42,5 |

Anche in termini differenziali, come si evince dalla Tabella 4 di seguito riportata, anch'essa estratta dalla “*Valutazione previsionale di impatto acustico*”, i valori di pressione sonora calcolati per il tempo di riferimento diurno presso i ricettori R1 e R2 risultano inferiori ai valori limite previsti dalla normativa vigente.

Tabella 4 – Valori di pressione sonora presso i ricettori

| TEMPO DI RIFERIMENTO DIURNO | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|--------|
| Ricevitore | Utilizzo | Direzione | LA dB(A) | LR dB(A) | LDiff dB(A) | Limite |
| Ricettore R1 | RS | SW | 49.3 | 44.9 | 4.4 | <5 |
| Ricettore R2 | RS | SW | 56.8 | 56.6 | 0.2 | <5 |

Per quanto sopra esposto, risulta del tutto evidente che le misure mitigative previste in progetto consentano una efficace minimizzazione degli impatti sulle case sparse, che nel caso specifico risultano del tutto trascurabili.

3. Richiesta A.C.

Indicazione dei codici EER, di cui Allegato D, Parte IV del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dei rifiuti in ingresso e di quelli prodotti dall'attività di trattamento;

Riscontro DECO S.p.A.

Per l'attività R3 è previsto il conferimento di rifiuti misti prevalentemente di matrice plastica e cellulosa; trattandosi di impianto di produzione di CSS, non saranno dunque ammessi i rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 2 del Decreto 14.2.2013 n. 22 (c.d. decreto Clini) e rifiuti aventi caratteristiche di putrescibilità.

Oltre a tali tipologie di rifiuto, saranno avviati a trattamento in impianto anche flussi di CSS proveniente dall'impianto TMB sito in loc. "Casoni" del Comune di Chieti, di proprietà della scrivente.

Con particolare riferimento a quest'ultima tipologia di rifiuto si ribadisce che, come già indicato nella nota del 29 aprile 2021 prot. n. 4209/21 NIB, il CSS prodotto presso l'impianto TMB di Chieti è un combustibile alternativo ottenuto mediante un processo di recupero di materia, a partire da rifiuti provenienti prevalentemente dal ciclo di raccolta dell'indifferenziato urbano, opportunamente "depurato" delle frazioni non combustibili e da quelle organiche dopo averne abbattuto le caratteristiche di putrescibilità e fermentescibilità.

Per quanto attiene invece all'attività R13, è previsto il deposito di CSS in balle opportunamente filmate provenienti da impianti terzi.

Premesso quanto sopra, per l'indicazione dei codici EER relativi ai rifiuti in ingresso all'impianto, sia per ciò che attiene all'operazione R3 che R13, si rimanda all'*Elenco rifiuti ammissibili* trasmesso unitamente alla presente relazione.

In merito ai rifiuti esitanti dalle attività di trattamento che saranno condotte presso l'impianto, si prevede, indicativamente, la produzione di rifiuti non pericolosi classificati con i seguenti codici EER, così come definiti nell'allegato D al Titolo I Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

- 19 12 02 – Metalli ferrosi;
- 19 12 03 – Metalli non ferrosi;
- 19 12 04 – Plastica e gomma
- 19 12 10 – Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
- 19 12 12 – Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.

4. Richiesta A.C.

Descrizione delle modalità di gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia.

Riscontro DECO S.p.A.

Le acque meteoriche di seconda pioggia, attraverso apposito pozzetto di by-pass, saranno convogliate ad un dedicato sistema di trattamento prima del previsto scarico al suolo.

Nello specifico è stato previsto un sistema di trattamento costituito da un disoleatore separatore dotato di pacco lamellare, filtro a coalescenza e dispositivo di chiusura automatica; tale sistema ha la specifica funzione di separare naturalmente, senza l'ausilio di additivi chimici, le sabbie, gli oli minerali e gli idrocarburi residui che potrebbero essere dilavati dalle superfici pavimentate perimetrali all'opificio industriale.

In uscita dal sistema di trattamento indicato, le acque di seconda pioggia saranno campionate in corrispondenza di un pozzetto di campionamento denominato C₂, al fine di accertare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 4, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Le acque di seconda pioggia trattate saranno quindi avviate allo scarico al suolo unitamente alle acque di prima pioggia trattate mediante sistema dedicato, già descritto nello Studio Preliminare Ambientale.

Quanto sopra indicato trova riscontro grafico nell'elaborato 2.2.6 - *Planimetria regimazione delle acque meteoriche con punto di scarico e sistema di trattamento* – Revisione gennaio 2022, che si trasmette unitamente alla presente relazione di chiarimenti ed integrazioni, in sostituzione del corrispondente elaborato 2.2.6 - *Planimetria regimazione delle acque meteoriche con punto di scarico e sistema di trattamento* – Emissione dicembre 2021.

Con particolare riferimento allo scarico al suolo, si ritiene opportuno precisare che per esso si intende lo scarico delle acque all'interno di un canale di raccolta esistente, posizionato in adiacenza alla strada locale che costeggia il sito in esame sul lato N-NE, dove oggi sono già recapitate le acque meteoriche incidenti sui tetti e sulle aree pavimentate.